



2014/08.09/000078-01
DIRA41000 - 2016/111

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto:

D.LGS. 387/2003 - D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I. - D.P.R. 357/97 E S.M.I..
PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE DAL VALLONE ISCHIATOR,
NEL COMUNE DI VINADIO, FRAZIONE BAGNI.
PROPONENTE: LA TORRE S.R.L., P.ZZA EUROPA N. 10, 12100 - CUNEO.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA E
CONTESTUALE RIGETTO DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS.
387/03 E S.M.I. E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO ENERGETICO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 16.05.2014 prot. n. 48304, del Sig. Giuseppe Barberis, amministratore unico di LA TORRE S.r.l., con sede legale in Cuneo, P.zza Europa n. 10, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e contestuale pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., e giudizio di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R.357/97 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 16 maggio 2014.

Sul BURP n. 25 del 19.06.2014 è stato pubblicato il comunicato di avvio/sospensione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., prevede la realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile (idraulica) da realizzare nel Comune di Vinadio, frazione Bagni, mediante una derivazione d'acqua dal rio Ischiator con opera di presa alla quota d'alveo di 1347.00 m.s.l.m., centrale di produzione a quota 1242 metri, in sponda sinistra del rio Bagni e restituzione a 1239 m. s.l.m.

Le opere idrauliche di presa sono state previste in corrispondenza di un'opera di difesa idraulica presente in alveo, costituita da una briglia sul rio Ischiator, compresa tra gli abitati delle frazioni Besmorello e Bagni.

L'allacciamento alla rete elettrica nazionale, con cavidotto interrato, avverrà all'interno della proprietà del complesso termale dove è già esistente una cabina di media tensione di proprietà dell'ENEL.

Le caratteristiche nominali dell'impianto sono:

- portata massima 700 l/s;
- portata media annua di concessione 265 l/s;
- portata media naturale 420 l/s
- portata media sottratta 62,13 %
- tratto sotteso 841 metri (590 metri rio Ischiator e 251 metri torrente Corborant)
- salto idraulico nominale: 108,45 m;
- potenza nominale media annua: 281 kW;
- produzione media annua : 1802 GWh
- potenza complessiva installata: 880 kW

Con riguardo alla disponibilità delle aree di previsto intervento, il proponente ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., presentando il Piano Particellare di Esproprio.

In data 13 gennaio 2015 si è svolta la visita locale di istruttoria ex art. 14 Regolamento regionale 29.11.2003 n. 10/R e s.m.i. ed a seguito dell'espletamento degli adempimenti previsti all'art.12 del Regolamento medesimo, non risultano presenti domande di derivazione concorrenti con quella in esame.

Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., sono pervenute osservazioni da parte dell'associazione sportiva "Pesca Ambiente" di Fossano (nota prot. n. 117875 del 09.12.2014), del Comitato T.S.T di Bagni di Vinadio (nota prot. n. 90511 del 22.09.2014 e successiva prot. 17308 del 23.02.2015, presentata a seguito della visita locale di istruttoria del 13 gennaio 2015), dei titolari dell'albergo Corborant di Bagni di Vinadio (nota prot. n. 1016 del 09.12.2014). Tutte le predette osservazioni, integralmente consultabili agli atti del procedimento, evidenziano la ferma opposizione alla realizzazione dell'impianto in quanto, in estrema sintesi:

- La derivazione, se realizzata, stravolgerebbe il territorio al punto di compromettere l'esistenza delle 25 attività commerciali e ricettive attualmente operative, che traggono le loro risorse esclusivamente dalle presenze turistiche nel corso di tutto l'anno, presenze che la risorsa acqua contribuisce ad attrarre.
- In particolare, i titolari dell'albergo Corborant di Bagni di Vinadio esprimono forte preoccupazione per la loro attività turistico-alberghiera che verrebbe compromessa dalla realizzazione di un impianto rumoroso ed impattante, che prevede il locale turbine appena a valle di alcuni terreni di loro proprietà, che intendono valorizzare con opere per l'accoglienza degli ospiti dell'albergo.

- Il mancato rispetto del DMV, accertato e documentato dalle fotografie prodotte agli atti della Provincia nel febbraio 2014, rappresenta un gravissimo ed irrecuperabile danno ambientale.
- Il progetto "le acque della salute" realizzato nel 2005, non può essere vincolato e vanificato nella sua estensione da opere deturpanti e rumorose che avvantaggiano economicamente un solo beneficiario a scapito della comunità.
- L'insediamento dell'impianto in questione danneggerebbe gravemente anche lo stabilimento termale, punto di forza dell'economia locale.
- L'asta fluviale del torrente Corborant, per qualche chilometro, è già stata sfruttata e si deve subire il rumore della turbina, che risulta più intenso di quello dell'acqua fluente.
- E' già in atto da decenni -ad opera di Enel- un prelievo idrico dal torrente Corborant, appena a valle delle Terme, per alimentare la diga di Rio Freddo, che riduce pesantemente la portata del torrente sino alla confluenza con lo Stura nei pressi della frazione Pianche.
- In zona "Sagna" viene derivata dal torrente Ischiator una notevole quantità d'acqua per irrigare i terreni a valle delle case di Bagni; un DMV rilasciato a monte della predetta captazione irrigua impedirebbe tale prelievo irriguo o si prosciugherebbe del tutto il torrente Ischiator dalla presa irrigua alla confluenza con il rio Corborant, compromettendo il diritto all'irrigazione dei terreni agricoli.
- Con riguardo alle considerazioni del Sindaco di Vinadio a proposito della presa d'acqua dal torrente Ischiator in località Sagna, svolte in occasione della visita locale di istruttoria del 13 gennaio 2015, ossia che detta presa serviva esclusivamente la centralina idroelettrica delle Terme, ora dismessa, e non aveva alcuna finalità irrigua, viene argomentato che dalla consultazione del foglio 56 della mappa catastale del 1890, è evidente che dal torrente Ischiator si diramava un corso d'acqua che dalla località "sagna" defluiva, attraverso l'abitato di Bagni, verso i campi coltivati. Cartograficamente, era rappresentato come un ramo secondario del torrente Ischiator e non come una derivazione irrigua. L'argine di protezione dell'abitato di Bagni non esisteva e neppure la centrale a servizio delle Terme. L'acqua di questo ramo dell'Ischiator, oltre che per uso irriguo, era utilizzata anche per scopi artigianali (a servizio di un mulino, di una segheria e di una fabbrica per la tessitura).
- La realizzazione dell'impianto determinerebbero lo stravolgimento dell'ecosistema che ha consentito di conservare le ultime colonie di trota fario mediterranea; in particolare, la colonia presente nel rio Corborant e nel rio Ischiator è nota come "Trota della Regina".

In data 21 aprile 2015 si è svolta la 1^a Conferenza di Servizi ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i..

Nella Conferenza è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

1. **Parere negativo** circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. espresso in Conferenza di Servizi da parte del funzionario del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Piemonte** per le motivazioni contenute nella nota prot. n. 38704 del 20.04.2015, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**). A conclusione di detto parere risultavano i seguenti motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:
 - *"l'area individuata per la realizzazione dell'opera di presa in alveo e degli elementi connessi (traversa di soglia, vasca di sedimentazione, vasca di carico, strutture di rallentamento del flusso, opere di protezione spondale) verrebbe alterata perdendo le attuali caratteristiche di naturalità, con una rilevante diminuzione della qualità paesaggistica e ambientale del sito, in contrasto con quanto previsto anche all'art. 14, c. 6, lettera a) delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;*

- *le previste opere di riprofilatura del versante in corrispondenza dello sperone roccioso e la realizzazione della scogliera di sostegno per la costruzione del nuovo tratto di pista o rampa di servizio nel tratto sottostante l'area di captazione costituirebbero una significativa modifica delle componenti morfologiche del sito, sia in fase di cantiere sia in modo permanente; tali elementi di degrado risulterebbero chiaramente percepibili dal nucleo frazionale di Bagni di Vinadio e percorrendo la rete sentieristica;*
 - *la riduzione dei livelli di deflusso d'acqua avrebbe ripercussioni negative in relazione alla possibilità di mantenimento degli assetti vegetazionali arbustivi e arborei di tipo igrofilo presenti (con particolare riferimento alla presenza di ontano bianco e di aree umide) nonché sulla qualità del paesaggio oggetto di tutela, con la riduzione di fattori caratterizzanti il corso d'acqua, compreso il salto in corrispondenza della briglia, il cui impatto visivo si è consolidato positivamente nel tempo, essendo tale manufatto risalente al XIX secolo.”*
2. Parere del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave**, espresso con riguardo esclusivo all'autorizzabilità dell'intervento ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., indicando che la realizzazione delle opere relative all'impianto in esame non potevano essere autorizzate, così come progettate e localizzate, perché la tendenza all'instabilità geomorfologica delle aree in parola è rilevante ed il progetto, se realizzato, avrebbe potuto portare ad un peggioramento dell'equilibrio idrogeologico generale per i motivi indicati nella nota. In **ALLEGATO 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si riportano le predette valutazioni istruttorie espresse per esteso.
 3. **Parere negativo** alla realizzazione del progetto espresso dal **Settore provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo**, a causa delle pesanti interferenze a carico della SP 238. Nello specifico, accertato che l'intervento interessava per un tratto di 300 metri il sedime stradale della succitata strada, presso la località Bagni di Vinadio, si evidenziava la necessità di individuare un diverso percorso per il passaggio della condotta forzata, al di fuori della strada provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, comma 4 del Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30.04.1992). Inoltre si segnalava che la sede stradale risulta già attualmente occupata da una serie di cavidotti a servizio di altre infrastrutture. Inoltre, il fabbricato della centrale in progetto era previsto alla distanza di circa 15 metri dalla sede viaria provinciale e, quindi, in area di rispetto stradale, inedificabile. In **ALLEGATO 3**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono svolte per esteso le predette valutazioni istruttorie.
 4. **Parere negativo** circa il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., espresso in Conferenza di Servizi da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque**, con le motivazioni dettagliate nella Relazione finale istruttoria che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 4**). Detta relazione conclude rilevando che non vi sono i presupposti per formulare un giudizio positivo di compatibilità ambientale né per esprimere parere favorevole circa il rilascio della concessione a derivare, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. c), e), g), h), comma 4, lett. b) e dell'art. 19, comma 1, lett.a) del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i. e degli artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3ter e 3quater del medesimo decreto.
 5. Parere urbanistico-edilizio del **Comune di Vinadio** espresso in senso favorevole in merito alla realizzazione dell'intervento con dichiarazione resa agli atti della Conferenza da parte del Sindaco.

Risultano inoltre pervenuti i seguenti pareri e richieste integrative da parte dei soggetti interessati alla procedura:

6. Nota prot. n. 74657 del 24.07.2014 del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte** che, per accertare la sussistenza o meno dell'interesse archeologico nell'area interferita dalle opere a progetto ed orientare la progettazione definitiva al fine di tutelare beni di interesse archeologico ed evitare ogni imprevisto od interruzione lavori a seguito di rinvenimenti archeologici in corso d'opera,

- richiede l'esecuzione di un programma di accertamenti archeologici ex art. 95 del D.Lgs. 163/2006.
7. Nota prot. n. 74214 del 23.07.2014 con la quale l'**ASL CN1** ha rilevato che le opere a progetto si collocano a valle di una concessione mineraria per acque minerali ed a monte di una concessione mineraria per acque termali; il tracciato della condotta forzata e i lavori in alveo interessano verosimilmente il percorso di pertinenze minerarie. Pertanto, ha espresso parere igienico sanitario favorevole alla realizzazione dell'intervento con la seguente prescrizione: "*Devono essere salvaguardate sulla base della migliore tecnologia disponibile le infrastrutture minerarie e quelle acquedottistiche presenti nell'area di intervento, sia in corso d'opera sia a regime*". Detto parere è stato integralmente confermato con nota prot. n. 28313 del 23.03.2015.
 8. Nota prot. n. 64942 del 27.06.2014 dell'**Aeronautica militare -Comando 1^a Regione aerea-** di comunicazione del nulla osta demaniale.
 9. Nota prot. n. 56715 del 06.06.2014 del **Ministero dello Sviluppo Economico**, di comunicazione del rilascio del nulla osta di competenza espresso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03, con le prescrizioni dettagliate nella nota medesima, così come confermate con successiva nota n. 32141 del 31.03.2015.
 10. Nota prot. n. 38304 del 17.04.2015 con la quale **ENEL Distribuzione S.p.A.** ha comunicato la positiva valutazione dell'intervento.
 11. Nota prot. n. 78104 del 04.08.2014, contenente il parere favorevole dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** espresso ai sensi dell'art. 7 del RD 1775/1933 e s.m.i., subordinatamente a quanto indicato a pag. 3 della nota medesima, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale **(ALLEGATO 5)**.
 12. Nota prot. n. 28889 del 24.03.2014, con la quale il **Settore regionale decentrato Opere Pubbliche di Cuneo**, ai fini dell'espressione dei pareri di competenza ex Regio Decreto 523/1904 ed ex art. 9 del P.A.I., ha ribadito integralmente la necessità di acquisire gli atti integrativi e le modifiche progettuali già chiesti con nota n. 387/A 18080 dell'8.01.2015, inviata all'Ufficio provinciale Acque a seguito della visita locale di istruttoria del 13.01.015.
 13. Nota prot. n. 38695 del 20.04.2015 contenente il parere del **Settore Regionale Aree Naturali Protette** con riguardo alla Valutazione di Incidenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale **(ALLEGATO 6)**.
 14. Nota prot. n. 110368 del 14.11.2014 del **Settore provinciale Affari generali e contratti**, di richiesta integrazioni documentali, rettifiche e chiarimenti relativamente alla procedura di esproprio ex D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i..

Nella succitata Conferenza, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA** (reso con nota prot. di ricevimento n. 40176 del 23.04.2015 – **ALLEGATO 7**) e sulla base dei pareri pervenuti, in particolare di quelli indicati ai precedenti punti da 1 a 4, tutti ostativi all'approvazione del progetto, è emerso che l'intervento, così come proposto e localizzato, non può conseguire un giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza ecologica, né sussistono i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni connesse, in quanto:

a) Sotto l'aspetto degli impatti ambientali attendibili a carico della risorsa idrica

Il grado di sfruttamento idrico per produzione energetica in atto, già ante operam, nel bacino idrografico di riferimento è molto elevato, sia con riguardo all'asta principale del fiume Stura sia in relazione ai suoi tributari: la Valle Stura presenta un indice di utilizzo idrico a fini energetici pari al 56%; tutta l'alta valle è sottesa dagli impianti Enel e nei Comuni di Aisone, Pietraporzio, Sambuco, e Vinadio l'indice di sfruttamento varia dal 98% al 100%. Inoltre, nel bacino del torrente Corborant, che comprende i sottobacini Ischiator, Vallone dei Bagni, Insciauda, sono attive numerose concessioni e permessi di ricerca per la captazione di acqua minerale e termale; tali prelievi rappresentano un'ulteriore pressione a carico della risorsa idrica. Più in particolare, nel Comune di Vinadio –dove l'indice del 100% di sfruttamento del fiume Stura denota il suo totale asservimento a fini idroelettrici- risultano altresì derivati ad uso energetico nove tributari; in sponda destra, in particolare, sono presenti due opere di presa sul torrente S. Anna che sfruttano la risorsa idrica nella misura del 95%; il rio Freddo ospita un serbatoio di accumulo che determina

un indice di sfruttamento del 29% e sul torrente Corborant sono in esercizio due derivazioni idroelettriche dalle quali consegue un livello di utilizzo della risorsa dell'87%.

In tale situazione di utilizzo della risorsa idrica ante operam, che connota e definisce il contesto ambientale e territoriale di riferimento, sebbene il rio Ischiator non sia di per sé interessato da alcuna derivazione, risulta di tutta evidenza che la realizzazione del progetto –tenuto conto della sua interazione con altri interventi analoghi, in progetto ed in esercizio, localizzati nel medesimo contesto suddescritto, concorrerebbe –per effetto cumulativo- ad aggravare gli impatti ambientali negativi a carico della risorsa idrica, che già gravano sull'intero bacino idrografico del fiume Stura di Demonte e del torrente Corborant, compromettendo ulteriormente ed in modo irreversibile la loro capacità di sopportare gli effetti conseguenti all'entità dello sfruttamento idrico in atto. Detti effetti, direttamente in fase di cantiere ed indirettamente in fase di esercizio, si ripercuotono tra l'altro sulla fauna acquatica e terrestre, sulle componenti vegetazione e suolo e sul paesaggio oltretché –come illustrato nel seguito- sull'assetto idrogeologico locale.

b) A carico dell'ambiente interferito

L'intervento interferisce con aree coinvolgibili da fenomeni a pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Ee), aree a conoide attiva o potenzialmente attiva non protetta a pericolosità molto elevata (Ca), settori di conoidi alluvionali (Banca Dati Conoidi Alluvionali in Piemonte – Arpa Piemonte) e zone a valanga individuata sul territorio e da foto interpretazione (Sistema Cartografico Valanghe – Provincia di Cuneo).

In particolare, la zona di captazione (opera di presa), camera di carico e primo tratto della condotta, nel basso corso del T. Ischiator, è caratterizzata dalla presenza di rocce affioranti su un fondovalle profondamente incassato, a monte della conoide dove sorge l'abitato di Bagni di Vinadio. L'accesso alla stessa appare oltremodo difficile e problematico, richiedendo la realizzazione, nell'ultimo tratto della nuova pista di servizio (coincidente con il tracciato della condotta in pressione interrata) di una rampa con pendenze medie del 23,1 % (max del 45%), pista in zona, a lato del corso d'acqua, perimetrata come area a pericolosità molto elevata per dissesti morfologici di carattere torrentizio e coinvolgibile da fenomeni valanghivi: in merito all'elevata pendenza media si rileva che sulla pista si possono per conseguenza verificare fenomeni di ruscellamento concentrato verso valle.

Forti perplessità di natura idrogeologica desta anche la previsione di una scogliera in sinistra idrografica, in parte a protezione del versante: si ritiene che tale scogliera, oltre a non essere un elemento di garanzia della stabilità nel lungo periodo, a parere dell'ufficio scrivente, può impattare negativamente sulle dinamiche delle piene del Torrente Ischiator. La scogliera, concepita per proteggere le opere a progetto, modificherebbe la dinamica morfologica dell'Ischiator, con il rischio ultimo di indirizzare le acque proprio verso l'abitato dei Bagni.

Per conseguenza, è del tutto evidente che la zona dove si intende realizzare il tratto iniziale dell'impianto ha un equilibrio idrogeologico e geomorfologico precario e, se realizzata l'opera così come prevista in progetto, oltre ad apportare un impatto rilevante sulla componente suolo e vegetazione, avrebbe una ricaduta negativa sull'assetto idrogeologico locale.

A conferma delle criticità sopra esposte si rileva come il bosco che si prevede trasformare e modificare esercita, oltre le evidenti funzioni tutelate dalla normativa vigente, come: *la stabilità dei terreni, la regimazione delle acque, la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi e la tutela del paesaggio* (art. 4, D.Lgs. 227/2001 e s.m.i.), anche quelle funzioni di "protezione idrogeologica" che hanno condotto all'apposizione del vincolo per scopi idrogeologici, descritte negli atti stessi: *"nell'interesse generale, la prevenzione rispetto alla perdita della stabilità dei versanti, la loro denudazione ed il perturbamento del regime delle acque, che potrà essere mantenuta - in considerazione anche della configurazione oro-idrografica, pendenze dei versanti e natura dei terreni – soltanto con l'impedire, irrazionali trattamenti forestali del territorio."*

Da ultimo si rileva, ancora, che nell'area dove è prevista la realizzazione di parte dell'impianto (posa della condotta) è presente vegetazione di tipo igrofilo, con spiccate caratteristiche di radicamento profondo e capacità di stabilizzazione della sponda del corso d'acqua, il cui estirpo appare, in contrasto con l'articolo 14 (Sistema idrografico) delle N.di.A. del P.P.R., oltre ad incidere negativamente su tale componente.

Si ritiene pertanto che la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse vadano a modificare e trasformare, alterandole negativamente ed in modo irreversibile, porzioni di territorio ricomprese in

un contesto montano con evidenti caratteristiche di elevata fragilità geomorfologica e –al contempo- di notevole qualità ambientale.

c) In merito alla sottrazione di risorsa idrica ed al bilancio di compatibilità tra produzione energetica e impatti ambientali sul territorio interferito

Dall'istruttoria effettuata è emerso che:

- l'impianto idroelettrico proposto sottende un cospicuo tratto del torrente Ischiator (circa 590 m.) e del torrente Corborant (251 m.) che determinerebbe un indice di sfruttamento d'asta sul t. Ischiator pari al 9% e sul t. Corborant, un incremento dal 87% ante operam al 94% post operam;
- per quanto riguarda le modalità di prelievo, la portata massima derivata –pari a 700 l/s- risulta presente in alveo dai 60 ai 90 giorni all'anno; di conseguenza, per i restanti giorni, il regime idrico sarà appiattivo sul valore del DMV o, se inferiori, delle portate naturali; Si ritiene pertanto che:
- il progetto proposto presenta un'elevata incidenza del prelievo sulle caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico ed incide sia *“sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici”* che e sul *“rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati”*, dalla DIRETTIVA 2000/60/CE, risultando quindi caratterizzata a forti perplessità relativamente alla compatibilità con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po;
- la sottensione del torrente Ischiator non consente una produzione media annua molto significativa (1.802 MWh - 281 kW) se rapportata al prevedibile impatto ambientale sul territorio e sul rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- di conseguenza, lo sfruttamento idrico proposto non rappresenta l'ottimale sfruttamento della risorsa né pare fornire un significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico indicato dalla Relazione programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

d) In merito all'impatto cumulativo

L'area vasta nella quale si colloca l'intervento proposto è caratterizzata dalla presenza di ulteriori derivazioni idroelettriche che determinano la necessità di una valutazione circa i tratti liberi del rio al fine di un adeguato rifiato del corso d'acqua ed al fine del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dalla DIRETTIVA 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.

Nel caso di specie, si fa presente che recentemente si è concluso un procedimento per un analogo impianto sul t. Vallone dei Bagni (affluente principale del t. Corborant) che prevede la sottensione del 51% (International Service s.r.l.) del corso d'acqua, mentre a monte è presente un altro impianto che sottende due ulteriori affluenti di grado inferiore, denominati Vallone San Bernolfo (55%) e Rivo di Corborant (30%).

L'impianto in progetto si pone nel tratto compreso tra la derivazione ENEL sul t. Corborant e lo scarico della derivazione sopracitata (International Service s.r.l.) prevedendo la sottensione del t. Ischiator e di parte del t. Corborant.

Si osserva pertanto che, nel caso di specie, l'emungimento in progetto presenta elementi di contrasto con le caratteristiche dell'area di localizzazione e gli indici di utilizzo ed i tratti liberi tra derivazioni contigue che, con l'approvazione del progetto in esame, risulterebbero fortemente inadeguati per il rifiato del corso d'acqua.

e) Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità ambientale

La principale causa di impatto e modificazione ambientale derivante dalla realizzazione della derivazione risiede nel prolungamento dei periodi di ridotta portata idrica in alveo e nelle conseguenze dirette o indirette sulla capacità dell'ecosistema fluviale di mantenere comunità biologiche ricche e ben strutturate, condizione dalla quale dipende la capacità autodepurativa e la qualità a valle dell'acqua e dell'intero ecosistema.

Per quanto riguarda il rischio di non mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale del t. Ischiator (ossia non peggiorare la qualità attuale ELEVATA) con la sottrazione di portata prevista in progetto, o meglio con il regime idrico appiattito sul valore del DMV è attendibile la

perdita di micro e mesohabitat in alveo che determinano nel loro complesso l'idoneità di un tratto di corso d'acqua ad ospitare la comunità biologica acquatica e che contribuiscono anche al valore scenico (cascatelle, pozze) del luogo.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza ha fornito le seguenti indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso:

- deve essere individuata una diversa allocazione dell'impianto e delle opere connesse, rilocalizzandoli in una zona paesaggisticamente meno sensibile, a minor pressione ad opera di impianti idroelettrici, caratterizzata da una minor fragilità dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico nonché ecologico-funzionale;

- il nuovo progetto, diversamente ubicato e progettato in modo da conseguire un miglior bilancio energia producibile/tratto sotteso, più favorevole di quello che l'intervento a progetto consentirebbe, prevedendo modalità di sfruttamento della risorsa compatibili con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente, dovrà in ogni caso fornire le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio per l'area proposta come sito d'intervento, prevedendo pertanto tutte le opere necessarie e fondamentali di mitigazione e compensazione, finalizzate a garantire al meglio la conservazione delle componenti ambientali nello stato ante operam.

In applicazione dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 41911 del 28.04.2015, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale così come riferiti nel corso della Conferenza, informando il proponente medesimo della facoltà di far pervenire le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto a detti motivi ostativi, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa.

Nei termini stabiliti il proponente, con nota n. 45734 dell'8 maggio 2015, ha prodotto osservazioni in merito ai motivi ostativi formulati, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 8**).

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla predetta data ridecorrono per intero i termini del procedimento.

Le predette osservazioni sono state pubblicate e trasmesse ai soggetti del procedimento con nota prot. n. 47562 del 14.05.2015 e prevedono sinteticamente:

- lo spostamento dell'opera di presa, originariamente prevista a monte della briglia, circa 130 metri a valle della stessa;
- l'incremento della portata di DMV base da 90 l/s a 250 l/s;
- la riduzione della portata massima derivata a 500 l/s;
- la modifica del tracciato della condotta forzata: a partire dalla vasca di carico, essa proseguirà verso valle seguendo un tracciato "alto", tale da non interessare aree demaniali e rispettare le distanze da queste sopra citate, sino a ricongiungersi con il tracciato originario di progetto, in una sezione in cui non sono state rilevate criticità;
- lo spostamento dell'edificio di centrale verso valle di circa 18 metri, senza alterare il punto di restituzione del corso d'acqua, in maniera da ubicarlo esternamente alle fasce di rispetto definite dal R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- due percorsi alternativi della condotta nei pressi della S.P. 238.

Relativamente a quanto osservato e proposto da parte del proponente con la succitata nota del 08.05.2015, i soggetti del procedimento hanno espresso le loro valutazioni finali come segue.

- Il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Piemonte**, con nota prot. n. 58537 del 15.06.2015, ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva delle modifiche apportate al progetto. La succitata nota si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 9**).
- La **Regione Piemonte – Aree Naturali Protette**, con nota prot. n. 56720 del 09.06.2015, ha formulato parere sospensivo in relazione alla Valutazione di Incidenza, così come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 10**).
- La **Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP. di Cuneo** ha comunicato l'impossibilità di rilasciare il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI nonché il

provvedimento autorizzativo ai sensi del RD 523/1904 e s.m.i., con le motivazioni espresse in **ALLEGATO 11**, accluso al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- Il **Settore provinciale Viabilità** ha formulato parere favorevole relativamente alla proposta progettuale n. 1, così come illustrata nelle controdeduzioni presentate dal proponente. La relazione istruttoria prodotta dal Settore provinciale è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 12**).
- Il **Comune di Vinadio**, con nota prot. n. 46796 del 12.05.2015, ha chiesto il riesame del progetto presentato con le controdeduzioni, indicando una nuova Conferenza di Servizi. In sintesi, il Comune ritiene che la modifica del punto di captazione operata in sede di controdeduzioni costituirebbe “...un’efficace protezione contro l’erosione del fondo dell’alveo e ridurrebbe, in modo significativo, il rischio di crollo della scogliera in massi in caso di un forte evento alluvionale” (**ALLEGATO 13**).

Ciò premesso, pur configurandosi -con le modifiche progettuali proposte in sede di osservazioni ai motivi ostativi- un miglior inserimento delle opere nel contesto paesaggistico ambientale interferito e rispetto alla sede viaria della S.P. 238 e nonostante le valutazioni positive espresse dai soggetti interessati con le note sopra indicate, questa Autorità competente ritiene che sebbene superate -sulla base dei pareri di cui agli ALLEGATI 9 e 12- i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla osta , permangano, irrisolte, le criticità rilevate a carico della risorsa idrica e del delicato assetto idrogeologico locale, così come esposte ai precedenti punti a), b), c), d), e). Dette criticità sono tutte strettamente connesse alla localizzazione dell’impianto. In particolare, limitandosi agli impatti immediatamente riferibili al solo torrente Ischiator, si rileva quanto segue:

- Nonostante la riduzione del tratto sotteso, l’incremento del DMV e la riduzione della portata massima derivata, permane il rischio di non mantenere l’obiettivo di qualità ambientale del torrente Ischiator, ossia non peggiorare l’attuale qualità ELEVATA, è attendibile e non mitigabile la perdita dei micro e mesohabitat in alveo, rilevati in fase di sopralluogo, che determinano, nel loro complesso, la naturalità del torrente e la sua idoneità ad ospitare la comunità biologica acquatica.

Poiché la restituzione dell’impianto avviene a valle della confluenza dei torrenti Ischiator e Corborant, la sottrazione idrica a carico del torrente Ischiator è irreversibile e non mitigabile. Inoltre, è attendibile che quest’ultimo, pur continuando a rimpinguare la portata naturale del torrente Corborant, vi restituirà acque di qualità biologica meno elevata, con conseguente alta probabilità di rischio ambientale di peggioramento della qualità del corpo idrico recettore che è classificato significativo ai sensi della normativa di settore vigente.

Inoltre, a monte della confluenza del torrente Ischiator nel torrente Corborant è presente uno scarico civile, non direttamente sotteso dal progetto; tuttavia, la riduzione delle portate configura il possibile effetto di concentrazione del carico organico a valle della confluenza dei due corsi d’acqua.

- **Circa gli impatti a carico dell’ambiente interferito, con particolare riguardo all’equilibrio idrogeologico locale**

Con l’adozione delle modifiche progettuali proposte, l’inserimento dell’impianto idroelettrico all’interno dell’assetto idrogeologico locale, appare migliorato.

Cionondimeno, restano confermate le considerazioni di ordine generale e di tipo specifico già svolte sulle criticità al sito di ubicazione dell’opera e degli interventi connessi e la documentazione prodotta in sede di controdeduzioni non consente, a causa del suo scarso livello di approfondimento, di valutare la compatibilità dell’intervento così come modificato con il delicato equilibrio idrogeologico locale: le sezioni variate nella zona opera di presa – camera di carico – primo tratto della condotta, appaiono comunque di difficile realizzabilità ed il contesto montano in cui si opera non favorisce un rapido recupero ambientale delle superfici modificate, con conseguenti rischi di erosione puntuale e diffusa. Per il superamento dello sperone roccioso presente nella porzione sommitale, il Proponente fornisce due opzioni progettuali, senza svilupparle né approfondirle, né –come avrebbe dovuto- opera una scelta fra le due (profilatura con escavatore “a martellone” oppure impiego della tecnologia “no dig”). Vengono

anche individuate due ipotesi alternative per le opere di restituzione, senza tuttavia optare per una

delle due, spiegandone le ragioni.

Oltre ai suddetti aspetti, più prettamente geologici, le criticità connesse alla componente bosco-vegetazione, rilevate nella Conferenza di Servizi del 21 aprile 2015, risultano ancora non adeguatamente affrontate.

In altri termini, il proponente (come peraltro rilevato nelle stesse proposte di modifica del progetto – si veda pagina 4 della relazione geologica) variando il tracciato avrebbe dovuto svolgere gli opportuni approfondimenti tecnici e geologici richiesti dalla normativa vigente e legati alla nuova localizzazione prescelta, e non demandare all'Amministrazione il compito di comparare le diverse opzioni progettuali e scegliere tra di esse quella più compatibile sotto il profilo sia dell'equilibrio idrogeologico locale sia dell'impatto ambientale.

Per tali ragioni, non risulta possibile, allo stato attuale della documentazione agli atti, valutare quali-quantitativamente le ricadute del progetto sull'assetto idrogeologico locale e, conseguentemente, esprimere un parere circa la sussistenza o meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/1989 e s.m.i..

- **Con riguardo all'incidenza ecologica dell'intervento sull'habitat 6410 “Praterie a *Molinia* su suoli calcarei, argillosi, neutro-acidi”**

Con lo spostamento dell'opera di presa a valle dell'esistente briglia, è stata superata l'interferenza con l'habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*”. Tuttavia, permane il mancato approfondimento, richiesto da parte del Settore regionale Aree naturali protette nel corso del procedimento, circa la possibile interferenza dell'opera con il deflusso idrico proveniente dal versante che contribuisce a mantenere le condizioni ideali per la presenza dell'habitat 6410 e, quindi, non risulta possibile escludere interferenze a carico del medesimo né eventuali mitigazioni/compensazioni. Pertanto, questa autorità competente, applicando il principio di precauzione e di rischio compatibile, deve escludere ogni intervento i cui effetti non siano preventivamente verificabili in base alle conoscenze date o che comporti rischi residuali inaccettabili.

- **Sotto l'aspetto procedurale**

Sulla base di quanto espresso dalla Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP. di Cuneo (**ALLEGATO 11**), persiste l'impossibilità di rilasciare il parere di compatibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI ed il provvedimento autorizzativo di cui al R.D. 523/1904; conseguentemente, considerato che il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po (di cui alla nota prot. n. 5700/4.1 del 04.08.2014), rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.- è subordinato, tra l'altro, all'obbligatoria acquisizione del parere di “*accertamento da parte delle Autorità competenti della compatibilità delle opere proposte in relazione alle Norme di Attuazione del PAI ed alla Direttiva Traverse*”; detto parere di Autorità di Bacino –peraltro vincolante ai fini del rilascio della concessione di derivazione- risulta essere negativo. Dunque, sussiste motivo di diniego della concessione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettere a) e c) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i..

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati;
- preso atto che nel corso del procedimento l'impianto è stato ridimensionato incrementando il DMV, limitando la portata massima e riducendo il tratto sotteso e la lunghezza totale della condotta;
- svolta, sulla base delle predette modifiche progettuali -indubbiamente migliorative sotto l'aspetto della compatibilità ambientale- un'analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dalla realizzazione del progetto rispetto all'interesse pubblico sotteso alla produzione energetica da fonte rinnovabile;
- considerato che la derivazione in esame già nell'originaria configurazione e ancor più a seguito della riduzione del tratto sotteso, non consente una produzione energetica annua significativa a fronte dell'entità della sottrazione idrica prevista (pari a circa il 60% delle portate naturali) e, quindi, non fornirebbe un “*significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico*”

energetico”, come indicato nella Relazione Programmatica sull’Energia della Regione Piemonte, approvata con DGR n. 30-12221 del 28.09.2009;

- tenuto conto che in relazione alla capacità dell’area di previsto intervento di sopportare gli effetti ambientali connessi alla realizzazione delle opere e degli interventi in progetto, essa sopporta male ogni tipo di trasformazione, poiché è connotata da un’elevata sensibilità non riferibile ad una determinata componente ambientale, bensì complessiva, quindi l’impatto a carico di una specifica componente ambientale, ad esempio il paesaggio, si ripercuote negativamente su tutte le altre;
- rilevato che alla luce del bilancio di compatibilità svolto applicando il principio di precauzione e di rischio compatibile, il progetto, pur ridimensionato nel corso del procedimento, non rappresenta tuttavia un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e non risulta quindi giustificato l’esercizio dell’attività di produzione energetica proposta a fronte della permanente modificazione dello stato dei luoghi e dell’attendibile impatto a scala di bacino idrografico e locale sulle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica e sugli ecosistemi ad essa connessi, nonché a carico del delicato equilibrio idrogeologico locale che deriverebbero dalla costruzione dell’impianto e delle opere connesse nonché dalla messa in esercizio della derivazione,

permangono i motivi ostativi così come più sopra esplicitati e non sussistono le condizioni per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale né i presupposti sostanziali per il rilascio della connessa concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., e dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., essenziali per la realizzabilità del progetto in esame.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. “*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”;
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 “*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica*”;
- il D.M. 13.10.2003 “*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all’Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l’adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*”;
- il D.M. 10.09.2010 “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. “*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*”;
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 *“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la legge 09.01.1991, n. 10 *“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 6.12.2004, n. 15/R – Regolamento regionale recante: *“Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5.08.2002 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 10.10.2005, n. 6/R - Regolamento regionale recante: *“Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu’ militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* e s.m.i.;

- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Vista la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 21 aprile 2015, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito della stessa.

Viste e valutate le osservazioni formulate da parte del proponente, con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 08.05.2015 con prot. n. 45734, circa i motivi ostativi formalizzati dall'autorità competente con nota n. 41911 del 28.04.2015.

Viste le relative controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** e di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R.357/97 e s.m.i., in merito al progetto di impianto idroelettrico con derivazione dal Vallone Ischiator, nel Comune di Vinadio, frazione Bagni, presentato in data 16.05.2014 prot. n. 48304, da parte del Sig. Giuseppe Barberis, amministratore unico di LA TORRE S.r.l., con sede legale in Cuneo, P.zza Europa n. 10, per le motivazioni illustrate nelle premesse al presente provvedimento, alle lettere a) b) c) d) e), così come ribadite nelle controdeduzioni alle osservazioni prodotte dal proponente ai sensi dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..
- 3. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza in data 16.05.2014 prot. n. 48304 del Sig. Giuseppe Barberis, amministratore unico di LA TORRE S.r.l., con sede legale in Cuneo, P.zza Europa n. 10, presentata ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed intesa ad ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico tramite derivazione d'acqua dal Vallone Ischiator nel Comune di Vinadio, frazione Bagni, nonché la contestuale istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i..
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5. DI COMUNICARE** che il presente provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- 6. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- nota prot. n. 38704 del 20.04.2015 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Piemonte (**ALLEGATO 1**).
- Parere del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave (**ALLEGATO 2**).
- Parere espresso dal Settore provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo (**ALLEGATO 3**).
- Parere del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque (**ALLEGATO 4**).
- Nota prot. n. 78104 del 04.08.2014 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (**ALLEGATO 5**).

- Nota prot. n. 38695 del 20.04.2015 del Settore Regionale Aree Naturali Protette **(ALLEGATO 6)**.
- parere tecnico-scientifico dell'ARPA Dipartimentale di Cuneo di cui alla nota prot. di ric. n. 40176 del 23.04.2015 **(ALLEGATO 7)**.
- Osservazioni del proponente circa i motivi ostativi **(ALLEGATO 8)**
- nota prot. n. 58537 del 15.06.2015 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Piemonte **(ALLEGATO 9)**.
- nota prot. n. 56720 del 09.06.2015 della Regione Piemonte – Aree Naturali Protette **(ALLEGATO 10)**.
- Nota prot. n. 57571 del 11.06.2015 della Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP. di Cuneo **(ALLEGATO 11)**
- Parere da parte del Settore provinciale Viabilità **(ALLEGATO 12)**.
- nota prot. n. 46796 del 12.05.2015 del Comune di Vinadio **(ALLEGATO 13)**.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO